

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 1/2026



Lo stato del Terzo Settore
nell'anno 2026

Il Terzo Settore e il Fisco:
i chiarimenti dell'Agenzia
delle Entrate
per APS, ODV e ETS

Nel 2026 il Terzo settore italiano entra davvero nella sua fase adulta: dopo anni di transizione, dal 1° gennaio sono operative le norme fiscali previste dal Codice del Terzo settore, rimaste finora sospese in attesa del via libera europeo.

Per migliaia di enti non è solo un passaggio tecnico, ma un cambio di scenario: diventano centrali i criteri dell'articolo 79 per distinguere le attività svolte in modo non commerciale da quelle che possono far assumere all'ente una natura commerciale.

La svolta coinvolge associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ed ex Onlus, mentre per queste ultime il 2026 segna anche l'uscita definitiva dal vecchio regime.

Il quadro, però, non parla di un comparto marginale: a fine marzo gli enti iscritti al RUNTS erano circa 140 mila, con oltre 4,7 milioni di volontari e quasi 820 mila occupati, numeri che spiegano il peso sociale ed economico del non profit nel Paese. Accanto alle opportunità restano le difficoltà: nuove regole fiscali, chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate e un sistema di controlli ormai vicino al completamento che chiedono sempre più competenze. Qualche segnale positivo arriva dalla legge di bilancio 2026, che alza il tetto del 5 per mille da 525 a 610 milioni di euro. Il 2026, dunque, non è l'anno di arrivo della riforma, ma il primo vero banco di prova: meno attese, più responsabilità, e la necessità di dimostrare che il Terzo settore può coniugare missione sociale, trasparenza e sostenibilità.

RUNTS, arrivano le nuove
regole: il DM 2/2026
aggiorna il registro
del terzo settore

IL TERZO SETTORE E IL FISCO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER APS, ODV E ETS

Con la **circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026**, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti organici sul nuovo regime fiscale del Terzo settore, pienamente operativo dal 1° gennaio 2026. Il documento affronta sistematicamente la qualificazione fiscale degli enti iscritti al RUNTS, i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale e i nuovi regimi agevolativi riservati a ODV e APS. Si tratta di un riferimento fondamentale per tutti i responsabili amministrativi delle organizzazioni del Terzo settore, che finalmente dispongono di indicazioni operative certe su cui impostare la gestione dell'ente.

Qualificazione fiscale e iscrizione al RUNTS

La circolare chiarisce che la qualificazione come ETS commerciale o non commerciale non dipende dall'iscrizione al RUNTS in sé, ma dalla natura prevalente delle attività svolte. L'iscrizione rimane tuttavia il presupposto indispensabile per accedere a qualsiasi agevolazione fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Gli enti privi di iscrizione restano soggetti alle regole ordinarie del TUIR, perdendo tutti i vantaggi della riforma.

Test di commercialità

Il cuore della nuova fiscalità è la distinzione tra ETS commerciale e non commerciale, basata sul cosiddetto "test di commercialità". Le attività di interesse generale si considerano non commerciali se svolte in perdita, in pareggio o con un margine positivo non superiore al **6% dei costi effettivi**, per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. Superata questa soglia, l'ente perde la qualifica di non commerciale con effetti dall'inizio del periodo d'imposta in cui si verifica lo sfioramento. Per il biennio transitorio **2026–2027**, tuttavia, gli effetti slittano al periodo d'imposta successivo, offrendo un importante margine di adeguamento. L'Agenzia precisa inoltre che gli enti con entrate inferiori a **300.000 euro** possono effettuare il test globalmente su tutte le attività, semplificando il calcolo.

Agevolazioni per ODV (art. 84)

Le Organizzazioni di Volontariato beneficiano di uno specifico regime di de-commercializzazione per alcune categorie di attività.

Non si considerano commerciali: la vendita di beni donati da terzi, la cessione di beni prodotti dagli stessi assistiti o realizzati con il contributo dei volontari, e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi pubblici occasionali.

Condizione essenziale è che queste attività siano svolte senza il ricorso a strutture continuative dedicate a scopo di lucro. È inoltre prevista l'**esenzione IRES** sui redditi derivanti da immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciali.

Agevolazioni per APS (art. 85)

Le Associazioni di Promozione Sociale non considerano commerciali i corrispettivi specifici riscossi da soci, familiari conviventi e tesserati degli enti affiliati alla medesima rete nazionale, quando si tratti di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Anche le APS godono dell'**esenzione IRES** sugli immobili adibiti esclusivamente ad attività istituzionali, oltre che di una deroga specifica per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria sede o in locali a essa assimilati, purché l'attività sia strettamente complementare a quella istituzionale e rivolta esclusivamente agli associati.

Regime forfetario speciale art. 86 (ODV e APS)

ODV e APS con ricavi da attività commerciali non superiori a **85.000 euro** annui possono optare per il regime forfetario speciale previsto dall'art. 86 CTS. L'imponibile IRES si calcola applicando un coefficiente di redditività dell'**1% per le ODV** e del **3% per le APS** sull'ammontare dei ricavi commerciali. Per il solo anno 2026, l'opzione può essere esercitata sulla base di una stima dei ricavi attesi nell'anno in corso, senza attendere la chiusura dell'esercizio. Il regime comporta l'esonero da quasi tutti gli adempimenti IVA fatta eccezione per le operazioni in reverse charge e le importazioni

Regime forfetario generale art. 80

Tutti gli ETS non commerciali, indipendentemente dalla sezione RUNTS di appartenenza, possono accedere al regime forfetario generale ex art. 80 CTS. I **coefficienti di redditività vanno dal 5% al 17%** in base alla tipologia e al volume dei ricavi, con obbligo di opzione vincolante per almeno tre periodi d'imposta e con applicazione dell'IVA in regime ordinario. Questo regime si rivolge in particolare agli ETS con strutture commerciali più articolate che non rientrano nelle soglie dell'art. 86.

RUNTS, ARRIVANO LE NUOVE REGOLE: IL DM 2/2026 AGGIORNA IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026, che introduce significative modifiche al DM 106 del 15 settembre 2020, il provvedimento che disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti e le regole per la tenuta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il decreto, adottato previa intesa con le Regioni e le Province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepisce le modifiche normative apportate dalla Legge n. 104 del 4 luglio 2024 e dal Decreto-legge n. 84/2025 convertito in Legge n. 108/2025, con l'obiettivo di garantire omogeneità dei procedimenti amministrativi e maggiore conoscibilità dei dati su tutto il territorio nazionale. Le nuove disposizioni operative sono entrate in vigore il 9 aprile 2026, a seguito dell'adeguamento del sistema informatico del portale RUNTS

Una grande novità: il delegato del rappresentante legale

La principale innovazione introdotta dal decreto è la figura del delegato del rappresentante legale, inserita all'art. 8, comma 2-bis del DM 106/2020, in coerenza con quanto previsto dall'art. 47 del Codice del Terzo Settore. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell'ente conferisce il mandato di gestire nel portale RUNTS le pratiche dell'ente stesso. La delega può essere di due tipologie: nella prima, il delegato compila e invia la pratica, mentre la sottoscrizione e responsabilità giuridica restano in capo al delegante; nella seconda, il delegato è autorizzato anche alla sottoscrizione digitale e all'invio, assumendo in prima persona la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.

La delega è conferibile e revocabile direttamente online tramite il portale, che genera automaticamente il relativo documento in forma digitale. Può riguardare istanze di iscrizione, variazione, cancellazione e accreditamento al 5x1000 e deposito di bilanci. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per quelle realtà associative, come le associazioni musicali e associazioni culturali, che si avvalgono di consulenti o figure amministrative di supporto per la gestione degli adempimenti burocratici.

Semplificazione nei bilanci e nei dati sociali

Il decreto modifica l'art. 20, comma 5 del DM 106/2020 prevedendo che il termine per il deposito del bilancio d'esercizio non sia più fissato alla data del 30 giugno, ma venga stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Si tratta di una misura che favorisce in modo particolare gli enti con esercizi finanziari coincidenti con l'anno solare. Sempre in materia di adempimenti periodici, l'aggiornamento dei dati relativi ad associati, volontari, dipendenti e collaboratori può avvenire una sola volta l'anno, entro il 30 giugno, ed è obbligatorio soltanto se si sono verificate variazioni rispetto all'anno precedente. L'obbligo viene inoltre esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore e non è più limitato alle sole APS e ODV, rafforzando così il principio generale di trasparenza che informa l'intero Codice del Terzo Settore.

Personalità giuridica, cancellazione e devoluzione

Il decreto interviene anche sulle procedure per l'acquisizione della personalità giuridica: per gli enti già dotati di tale riconoscimento, la relazione giurata sulla composizione patrimoniale può essere sostituita da una situazione patrimoniale certificata dal revisore legale, ove presente. Una semplificazione apprezzabile che riduce gli oneri documentali per gli enti già strutturati. Per quanto riguarda la cancellazione, viene introdotta la possibilità per gli enti che deliberano lo scioglimento, senza necessità di attivare una procedura di liquidazione, di richiedere direttamente la cancellazione dal RUNTS, previa verifica degli obblighi devolutivi. La disciplina sulla devoluzione del patrimonio viene arricchita e dettagliata, con un regime semplificato tramite dichiarazione sostitutiva per gli enti con entrate annue non superiori a 60.000 euro. Questa soglia riguarda la maggior parte delle piccole associazioni di promozione sociale, comprese molte realtà musicali del territorio.

Comunicazioni digitali, comitati e ONLUS

Sul piano delle comunicazioni con l'Ufficio del RUNTS, il decreto ribadisce il portale come canale prioritario e introduce l'obbligo per ogni ente di dotarsi di un proprio indirizzo PEC autonomo, non più utilizzabile quello di soggetti terzi. Gli enti che ancora non avessero provveduto devono adeguarsi tempestivamente per continuare a operare correttamente sul registro. Il decreto include tra le forme giuridiche iscrivibili al RUNTS anche i comitati, in recepimento della circolare ministeriale n. 5/2025, con la possibilità per questi di acquisire personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore. Infine, con la soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS a partire dal 1° gennaio 2026, viene confermato il 31 marzo 2026 come termine ultimo entro cui gli enti già iscritti in tale anagrafe potevano presentare domanda di iscrizione al RUNTS senza obbligo di devoluzione del patrimonio. Gli enti che non hanno rispettato tale scadenza dovranno ora seguire le procedure ordinarie, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano patrimoniale. Il DM 2/2026 rappresenta dunque un importante passo avanti nella razionalizzazione del sistema RUNTS, con ricadute concrete e immediate per l'intera platea degli Enti del Terzo Settore italiani.